



SENT. N. 406/16
R.G. N. 629/16
CRON. N. 2547/16
REP. N. _____
OGGETTO
RISARC. DANNI
UD. DISCUSSIONE 15.06.16
DATA DEP. 29.06.16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Chieti
Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.629/16 R.G., posta in decisione
all'udienza del 15/06/16

tra

Carrozzeria Guardiese srl, in persona del legale rappresentante p.t.,
sedente in San MarTino Sulla Marrucina, Loc. Campotrino n.2 ed in
qualità di cessionario del credito vantato dalla sig.ra [REDACTED]
[REDACTED] in forza di atto di cessione del 01\12\15, elettivamente
domiciliata in Ari via della Liberazione n.41, presso lo studio
dell'Avv. Paola santone che la rappresenta e difende giusta mandato
a margine dell'atto di citazione a giudizio;

Attrice

E

Vittoria Assicurazioni Spa, corrente in Milano, via Gardella n.2, in
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Chieti, viale Amendola n.42, presso lo studio dell'Avv. Marco Di
Paolo che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce
all'atto di citazione notificato;

Convenuta

E

[REDACTED] in persona del legale
rappresentante p.t. corrente in [REDACTED];

Convenuto contumace

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15/06/16.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in
cancelleria, la Carrozzeria Guardiese Srl, in persona del legale
rappresentante p.t., in qualità di cessionario del credito vantato dalla

sig.ra [redacted], proprietaria e conducente dell'auto [redacted] tg. [redacted], in forza di atto di cessione del 01\12\15, citava in giudizio esperendo azione di risarcimento diretto, la propria compagnia Vittoria assicurazioni Spa, garante per la RCA del predetto mezzo, per sentirla condannare, previo accertamento della totale responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso in Guardiagrele, bivio Grotte, il 01\12\15 alle ore 13,30 circa, della [redacted], al risarcimento integrale dei danni subiti dalla predetta [redacted] in seguito all'incidente stradale de quo, pari ad euro 12,00 quali spese di noleggio auto sostitutiva; oltre interessi e rivalutazione dal fatto illecito al saldo, nonché le spese del presente giudizio.

Infatti la Vittoria assicurazione aveva provveduto a risarcire il danno al mezzo tranne il nolo auto.

La sig.ra [redacted] nelle more della riparazione della propria auto, cedeva il credito pari agli esborsi effettuati a causa del sinistro, all'odierna attrice che effettuava le riparazioni del veicolo e consegnava l'auto sostitutiva per consentire alla sig.ra [redacted] di recarsi al lavoro presso la scuola dove era insegnante di sostegno.

Nonostante la rituale richiesta di risarcimento formulata con racc.ta a.r. dall'attrice (prodotta in atti), i danni non venivano integralmente risarciti, liquidando la Vittoria Spa solo il danno al mezzo e non le spese del noleggio in quanto non era provata l'assoluta necessità del nolo dell'auto sostitutiva.

Per tali motivi l'attrice adiva le vie legali chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.

La Vittoria Assicurazioni Spa, si costituiva ritualmente in giudizio,eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per violazione degli art.145 -149 CdA e la carenza di legittimazione attiva non risultando notificato l'atto di cessione.

Nel merito, allegava l'infondatezza della domanda attorea nel quantum debeat, poiché la Vittoria aveva già risarcito il danno al mezzo compatibile in relazione alla eziologia del sinistro riportata sui documenti in atti.

Per questi motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di giudizio.

In via istruttoria veniva ammessa la prova richiesta dalle parti.

Non necessitando alcuna ultronea attività istruttoria, all'udienza del 15/06/16 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda azionata dalla Carrozzeria Guardiese srl, in persona del titolare e legale rappresentante p.t., è fondata in fatto e diritto e merita accoglimento.

In via preliminare, va reietta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa della Vittoria Spa, poiché infondata in fatto e diritto, in quanto l'attrice provvedeva alla denuncia del sinistro presso la propria assicurazione nei tempi e termini previsti dalla legge.

Inviava la lettera di messa in mora e veniva risarcita parzialmente dalla Vittoria Spa, garante per la rca della propria auto, la quale negava il risarcimento delle spese sostenute per il nolo auto sostitutiva.

Tale circostanza non rende accoglibile neanche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva essendo chiara la conoscenza della cessione del credito alla compagnia che provvedeva a risarcire il sinistro in capo all'attrice.

Ciò posto, giova rilevare la piena efficacia, per pacifica e consolidata giurisprudenza, della cessione del credito relativo all'integrale risarcimento dei danni residuati dal sinistro al proprietario del veicolo danneggiato a qualunque titolo (noleggio, fermo tecnico, interessi, rivalutazione, spese stragiudiziali ecc.).

Ex art.1260 c.c. la cessione del credito è il contratto con il quale il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito senza necessità del consenso del debitore cui va semplicemente comunicato con atto a forma libera.

Il dibattimento svolto ha permesso di acclarare la verifica del sinistro nel giorno, ora e luogo indicati dall'attrice nel libello introduttivo e del resto l'an debeat restava incontestato tanto che la Vittoria spa dava corso al risarcimento del danno liquidando il danno al mezzo.

In seguito al sinistro, quindi, nelle more della riparazione dell'auto, la carrozzeria Guardiese srl noleggiava per il prezzo di €.120,00 alla sig. [redacted] auto sostitutiva poiché la stessa era insegnante di sostegno ed aveva bisogno del mezzo per raggiungere il posto di lavoro.

Tale quantificazione appare congrua in relazione ai costi del nolo auto in relazione ai giorni in cui la carrozzeria lavorava sull'auto [redacted] della [redacted].

Tali danni sono senz'altro risarcibili visto che gli esborsi che l'attrice ha dovuto sostenere sono conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale ed il costo non può certo rimanere a carico del danneggiato.

Infatti il risarcimento del danno è l'equivalente della perdita subita dal patrimonio del danneggiato.

Risarcire significa restaurare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato e farlo in modo tale da ricostruire una situazione

patrimoniale il più possibile simile a quella preesistente al verificarsi dell'evento dannoso.

Nella società attuale è comprensibile la necessità dell'auto per svolgere le mansioni quotidiane ivi compresa quella di recarsi sul posto di lavoro.

Posto ciò vi sono, quindi, prove sufficienti per accertare e dichiarare la totale responsabilità della [redacted] persona del legale rappresentante p.t. nella causazione del sinistro che occupa e per condannare la Vittoria Assicurazioni Spa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della Carrozzeria Guardiese srl, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di €. 120,00 a titolo di integrale risarcimento danni al mezzo reliquati dal sinistro de quo.

Le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo per soccombenza, come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Chieti, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- dichiara la totale responsabilità della [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. nella causazione del sinistro e per l'effetto;
- accertata la cessione del credito vantato dalla sig.ra [redacted], proprietaria e conducente dell'auto [redacted] tg. [redacted], in forza di atto di cessione del 01/12/15, alla Carrozzeria Guardiese srl, in persona del legale rappresentante p.t., condanna la Vittoria Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore dell'attrice la somma di ulteriore euro 120,00 a titolo di integrale risarcimento danni oltre agli interessi a far data dalla causazione del sinistro all'effettivo soddisfo;
- condanna la Vittoria Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in totale in euro 543,00 di cui euro 500,00 per compenso avvocato; €.43,00 per spese oltre 15% per spese gen; IVA e Cap come per legge.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Chieti, 15/06/2016.

IL CANCELLIERE
(Giovanni De Monaco)



Il Giudice di Pace
Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni
GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIETI
DEPOSITO
CANCELLIERE
IL 29 GIU 2016
IL CANCELLIERE
(Giovanni De Monaco)